



Camera Arbitrale

IMPOSTA DI BOLLO

Per il deposito telematico del lodo l'imposta di bollo deve essere assolta secondo le modalità prescritte dall'art. 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, e quindi:

- a) mediante contrassegno telematico, previo pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (in questo caso dovrà essere indicato di regola nel lodo il corrispondente codice numerico composto da quattordici cifre);
- b) secondo la modalità c.d. virtuale, previo pagamento all'Ufficio della Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati ovvero previo versamento in conto corrente postale (in questo caso dovranno essere indicati di regola nel lodo gli estremi dell'apposita autorizzazione rilasciata dalla direzione dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché la modalità di assolvimento dell'imposta utilizzata)